

- a. Manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con Soggetti terzi di natura Pubblica o Privata;
- b. Manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c. Manifestazioni che non abbiano ottenuto, o non siano oggetto della richiesta di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Per “luogo pubblico” s’intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente: aree pubbliche, strade, piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura a uso pubblico.

Per “luogo aperto al pubblico” s’intende quello nel quale l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell’invito etc.

“Luogo esposto al pubblico” è, invece, un luogo privato che, però, può essere facile oggetto di osservazione dall’esterno.

Le manifestazioni pubbliche possono essere condotte anche in un luogo privato ove ci sia, in occasione della manifestazione, affluenza indistinta e senza condizioni per l’accesso di pubblico.

5. Nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, oltre alle disposizioni del presente regolamento, devono essere rispettate le norme vigenti in materia, secondo la tipologia di manifestazione promossa, con particolare riferimento a norme igienico-sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande, sicurezza pubblica, disciplina delle associazioni di promozione sociale e ai Regolamenti comunali vigenti.

6. Sono escluse dal presente “Regolamento” le attività dello spettacolo viaggiante che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico, ove non connesse allo svolgimento di manifestazioni inserite nel calendario di cui all’art.11.

TITOLO II

Concessione del patrocinio oneroso o non oneroso da parte del Comune

Art. 3 Iniziative beneficiarie del patrocinio

1. Il Comune favorisce l’iniziativa dei suoi cittadini quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all’intera collettività, avvalendosi per il raggiungimento di tale scopo anche dell’istituto del patrocinio.

2. Il patrocinio costituisce un’attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

3. Il patrocinio si concede per sostenere e promuovere attività, manifestazioni e iniziative ritenute di particolare rilievo e prestigio per il territorio, non aventi scopo di lucro.

4. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell’Amministrazione Comunale, promuovendo l’immagine e il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

5. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

Art. 4 Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale:

- a. Enti, Associazioni, Comitanti, Fondazioni operanti sul territorio;
- b. altri organismi no profit;

- c. soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- d. soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
- e. Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune, o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 5 Esclusioni

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
 - b. dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 3 comma 4;
 - c. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - d. che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - e. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 6 Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.
4. La richiesta deve contenere l'indicazione del tipo di patrocinio richiesto, ossia se oneroso o non oneroso.
5. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono all'iniziativa come patrocinatori o sponsor.
6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
7. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante. Copia del materiale pubblicitario deve essere trasmesso al Comune per il necessario nulla osta prima della sua diffusione.

8. L'Amministrazione comunale, mediante delibera di Giunta Comunale, in caso di manifestazioni di particolare rilievo meritevoli di patrocinio comunale, può consentire il rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche in aree dove non è di norma previsto.

Art. 7 Soggetto competente alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco, sulla scorta di apposita istruttoria da parte del competente ufficio.

2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

3. Qualora la domanda di concessione preveda l'erogazione di forme di sostegno economico o preveda la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture comunali, il patrocinio si configura come oneroso e la domanda sarà valutata distintamente e approvata con Delibera di Giunta Comunale, sulla base di quanto predisposto dal Regolamento comunale per la concessione di contributi. La Giunta, in questi casi, si riserva comunque anche la facoltà di concedere un patrocinio non oneroso.

Art. 8 Benefici connessi al patrocinio

1. Il conferimento del patrocinio non oneroso non comporta la diretta concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale.

2. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Art. 9 Revoca del patrocinio

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati, o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.

2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati, o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, il Sindaco, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.

Art. 10 Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.